TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

# Art. 9

## R. decreto 18 dicembre 1890, n. 7335; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 7; R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668

Gli atti legislativi inseriti nell'annata a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, oltreche' nella raccolta in volumi, anche nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine, il numero di serie viene rispettivamente assegnato a ciascuno di essi, al momento in cui e' dato l'annunzio della loro inserzione nella raccolta, a norma del capoverso 2° dell'art. 8. La doppia numerazione prescritta dal R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668, continuera' nondimeno ad applicarsi agli atti che fanno parte della raccolta dell'anno 1931, ma cessera' con la chiusura della medesima.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti |
| Estremi | Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-9-r-decreto-18-dicembre-1890-n-7335-regolamento-28-novembre-1909-n-810/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it